

D.D.G. n. 42

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge 17/08/1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 18/04/1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i DD.II. 1/04/1968, n. 1404 e 2/04/1968 n. 1444;

VISTA la L.R. 27/12/1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 6/05/1981, n. 86;

VISTO l'art. 3, comma 4, della legge 7/08/1990, n. 241;

VISTA la L.R. 30/04/1991, n. 10;

VISTO l'art. 9 della L.R. 21/04/1995, n. 40;

VISTO il D. Lgs. n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 59 della L.R. 14/05/2009 n. 6 recante "disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", così come modificato dall'art. 13, comma 1, della L.R. 29/12/2009 n. 13 nonché dall'art. 11, comma 41, della L.R. 9/05/2012 n. 26;

VISTA la L.R. 5/04/2011, n. 5;

VISTO il D.P.R.S. n. 23/2014 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 59, comma 1, della L.R. n. 6/2009, il regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi della Regione Siciliana;

VISTO l'art. 68, comma 5, della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/05/2015, n. 9;

VISTO il foglio, prot. n. 156340 del 14/12/2016, assunto in data 15.12.2016 al protocollo n. 23763 di questo Assessorato, con il quale il Comune di Gela ha trasmesso la richiesta di approvazione del piano di zona ex L. n. 167/1962 e s.m.i., ricadente in località Catania - Casciana, adottato con delibera di Commissario ad acta, n. 192 del 24/09/2014, in variante al piano regolatore generale approvato con D.A. n. 171/1971;

VISTA la delibera di Commissario ad acta, n. 192 del 24/09/2014, con la quale è stato adottato, in conformità alla proposta di deliberazione n. 1935 del 24/07/2014 ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 ultimo comma della L.R. n. 71/1978, il piano di zona (P.E.E.P.) di cui alla L. n. 167/1962 e s.m.i., localizzato in C/da Catania - Casciana con delibera di Commissario ad acta n. 93 del 9.07.2009, con le prescrizioni di cui ai pareri acquisiti (parere favorevole dell'Ufficio del Genio Civile prot. n. 297482 del 10.08.2012 ai sensi dell'art. 13 L. n. 64/1974; parere del Servizio 1 - V.A.S. - V.I.A. - dell'A.R.T.A., prot. n. 12318 del 18.03.2014, di esclusione dalla procedura V.A.S. ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; parere favorevole del Servizio 3 - D.R.A. U.O. 3.1 "pianificazione e programmazione PAI" prot. n. 34652 del 9.08.2013);

VISTI gli atti trasmessi con il foglio comunale prot. n. 156340/2016 suindicato;

VISTO il D.A. n. 171 del 18/07/1971 di approvazione del piano regolatore generale vigente alla data di adozione del piano di zona;

VISTO il piano regolatore generale adottato con delibera di Commissario ad acta n. 60 del 14/06/2010 e divenuto efficace ope legis, successivamente all'adozione del piano di zona, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. n. 71/1978 e s.m.i.;

VISTA la nota dirigenziale, prot. n. 1652 del 31.01.2017, con la quale il Servizio 3 di questo Dipartimento ha mosso dei rilievi, in merito all'adozione del piano di zona (P.E.E.P.) in variante al P.R.G. approvato con D.A. n. 171/1971, già localizzato in C/da Catania - Casciana, che di seguito si trascrivono:

"- le aree del piano di zona, ricadenti a Sud del "programma integrato d'intervento area Casciana - Catania" approvato con D.A. n. 231 del 9.06.1999 ed a Nord della nuova viabilità di progetto prevista nel P.R.G. adottato, interessano, in parte, i fogli di mappa n. 137 - 138 - 139 di cui alla C/da Catania - Casciana per

una superficie complessiva territoriale di mq 167441;

- il piano di zona consente "a) la salvaguardia degli interessi generali correlati al razionale uso del territorio, all'uopo mediante inserimento di porzioni di aree non comprese nella delibera n. 93 del 9.07.2009 e n. 60 del 14.06.2010; b) una congrua compensazione della parte di area ex delibera n. 93/2009, in atto sottoposta a vincolo archeologico denominato "Santuario Greco", che di fatto ne impedisce ogni utilizzo ai fini dell'edificazione e/o trasformazione del territorio..e) il rispetto delle risultanze e delle valutazioni di carattere ambientale del procedimento VAS, contenuto in apposito documento..";

- sono state comprese nel piano alcune porzioni di territorio destinate a z.t.o. "E - verde agricolo" di cui al vigente P.R.G. ed a z.t.o. "C 3.6" di cui al P.R.G. adottato;

- la dotazione degli standards di cui al D.I. n. 1444/1968 comporta la previsione di 20.12 mq/ab in relazione a 1525 abitanti equivalenti (computo effettuato sulla base di un indice volumetrico di 80 mc/ab).

Ciò posto, considerato che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, L.R. n. 86/1981 "I piani di zona e relative varianti o integrazioni non possono interessare aree destinate dallo strumento urbanistico generale a verde agricolo o ad attrezzature pubbliche e che, ai sensi del comma 2 del predetto art. 11 "Nei casi di dimostrata necessita' si procede preliminarmente alla redazione della variante allo strumento urbanistico generale", la procedura avanzata dal Comune di Gela, di cui alla delibera di Commissario ad acta n. 192/2014, non osserva le disposizioni succitate in quanto non è stata redatta apposita variante urbanistica preliminare all'approvazione del piano di zona e risulta, pertanto, in contrasto con il successivo comma 3 che prevede, per tale fattispecie, la preventiva autorizzazione dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Si rileva, altresì, che non risulterebbe ammissibile la disposizione di cui all'art. 12, comma 7, lett. b) della L.R. n. 71/1978 in quanto tale norma è applicabile esclusivamente (vedasi decisione C.G.A., Sezione giurisdizionale n. 227 dell'1.06.1993 e sentenza T.A.R. n. 156 dell'11.02.2005) per "modifiche allo strumento urbanistico generale che non contrastino con l'impostazione del piano stesso, ma costituiscono un semplice e limitato adattamento di quest'ultimo a specifiche e circoscritte esigenze del territorio considerato frutto appunto del carattere particolareggiato del piano attuativo.."

Si rappresenta, in ultimo, che, le valutazioni relative esclusivamente all'individuazione del piano di zona ex L. n. 167/1962 in argomento di cui alla delibera di Commissario ad acta n. 192/2014 (corrispondente alla preliminare variante urbanistica di cui al comma 2 dell'art. 11 L.R. n. 86/1981) saranno prese in considerazione, tuttavia, nell'ambito della revisione del P.R.G., adottato con delibera di Commissario ad acta n. 60/2010, in corso di approvazione presso questo Dipartimento";

CONSIDERATO che il Comune di Gela non ha controdedotto nei termini stabiliti dall'art. 11 bis della L.R. n. 10/1991, introdotto dall'art. 23, comma 1, lett. e) della L.R. n. 17/2004, ai rilievi mossi da questo Assessorato con la suddetta nota dirigenziale prot. n. 1652 del 31.01.2017 e che risultano trascorsi infruttuosamente i termini di legge per le eventuali controdeduzioni da parte del medesimo Ente;

CONSIDERATO che la procedura di adozione del piano di zona seguita dal Comune di Gela, in variante al piano regolatore generale approvato con D.A. n. 171/1971, di cui alla delibera di Commissario ad acta n. 192/2014, risulta viziata dal mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, L.R. n. 86/1981;

CONSIDERATO che il piano regolatore generale del Comune di Gela, in atto divenuto efficace ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. n. 71/1978 e s.m.i., è oggetto della susseguente determinazione assessoriale da effettuarsi nel termine perentorio previsto dal successivo comma 2 del predetto art. 19;

CONSIDERATO che il piano di zona, la cui individuazione qualora fosse ritenuta condivisibile nell'ambito della revisione del P.R.G. in corso di approvazione presso questo Dipartimento in sintonia con le disposizioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, L.R. n. 86/1981, dovrà essere approvato dal Comune di Gela con successiva delibera di Consiglio Comunale;

RITENUTO di poter condividere, per le considerazioni di cui sopra, quanto espresso dall'U.O. 3.2 del Servizio 3/D.R.U. nella citata nota dirigenziale prot. n. 1652/2017;

DECRETA

Art. 1 - Non è approvato il piano di zona (P.E.E.P.), adottato con delibera di Commissario ad acta n. 192 del 24/09/2014, in aderenza alle motivazioni di cui alla nota, prot. n. 1652 del 31/01/2017, del Servizio 3 di questo Dipartimento.

Art. 2 - Fa parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti vistati e timbrati da questo Assessorato:

- 1) Delibera di Commissario ad acta n. 192 del 24/09/2014;
- 2) Nota U.O. 3.2/Servizio 3/D.R.U. prot. n. 1652 del 31/01/2017.

- Art. 3** - Il presente decreto dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Amministrazione comunale ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, ferma restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale.
- Art. 4** - Il Comune di Gela resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con l'esclusione degli allegati, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 1150/1942, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
- Art. 5** - Avverso il presente provvedimento è esperibile dalla data della pubblicazione ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R., entro il termine di sessanta giorni, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.
Ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21 e s.m.i. il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Urbanistica.

Palermo, li
05/04/2017

Il Dirigente Generale
(Dott. Carmelo Frittitta)
firmato